

Proponente: 16.B
Proposta: 2019/1133
del 31/05/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 884
del 31/05/2019

**SERVIZI AI CITTADINI, CULTURA DELLA SICUREZZA,
LEGALITA', PARI OPPORTUNITA'**

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN P.ZA STRANIERI N. 12, 4° P., INT. 10 - DECESSO DELL'INQUILINO - AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO A FAVORE DELL'OSPITE GIA' CONVIVENTE.

IL DIRIGENTE

premessi che:

- la l.r. 8 agosto 2001 n. 24 e succ. modific. e integr., stabilisce all'art. 27 che il Comune può autorizzare la modifica della composizione del nucleo originario dell'assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP); l'autorizzazione segue a istanza di parte, valutati i motivi a base della richiesta e previa verifica dei requisiti reddituali per la permanenza nell'ERP; essa è subordinata alla finalità della reciproca assistenza morale e materiale fra assegnatario e ospite, e al riscontro oggettivo dell'effettiva convivenza del nucleo, protratta per almeno quattro anni dalla data della richiesta; persegue lo scopo di inserire nel nucleo familiare dell'assegnatario terze persone che, a pieno titolo, acquisiscono il diritto a subentrare nell'assegnazione - e dunque nel contratto di locazione - in caso di decesso dell'assegnatario;
- l'assegnatario dell'alloggio di ERP sito a Reggio E. in P.za Stranieri n. 12, 4° p., int. 10 - le cui generalità sono indicate nell'ALLEGATO A al presente atto - produceva, il 5 giugno 2018 (prot. Uff. Casa 153), istanza per l'avvio della convivenza, finalizzata all'ampliamento del nucleo assegnatario e al diritto di subentro nel contratto di locazione - a favore dell'ospite (figlio), anch'egli generalizzato nel predetto ALLEGATO A;
- la convivenza, giustificata dalla finalità di cui all'art.24/4 della l.r. n. 24/2001 (reciproca assistenza morale e materiale), veniva autorizzata il 12 giugno successivo con atto n. 159 prot. Uff. Casa;

considerato che dopo circa tre mesi dalla predetta istanza, e precisamente il 2 settembre 2018, l'inquilino è deceduto;

vista la norma regionale citata in proemio, e in particolare il 3° comma di tale articolo che così recita: "Nel caso di decesso dell'assegnatario prima del decorso del termine, il Comune può concedere al convivente il subentro in presenza di particolari condizioni di bisogno oggettivamente accertate";

considerato che la Dichiarazione Sostitutiva Unica resa dal figlio del defunto inquilino il 18/3 u.s. evidenzia un reddito, per il 2017, nullo;

vista la documentazione clinica da questi prodotta, da cui si evince che egli è affetto da una patologia cronica, aggravata dagli esiti di un incidente recentemente occorsogli;

considerato che le obbligazioni economiche nascenti dal contratto di locazione risultano, ad oggi, adempiute;

ritenute perciò sussistenti le oggettive condizioni di bisogno per il figlio, già ospite-convivente;

vista la l.r. n. 24/2001 e succ. modific. ed integr. e, in particolare, l'art. 27; il vigente regolamento comunale in materia, approvato con deliberazione consiliare n. 5936/88 del 14-05-2012, all. D, art. 5,

d e t e r m i n a

di autorizzare, a favore del figlio del defunto inquilino – come generalizzato nell'ALLEGATO A al presente atto - il subentro nel contratto di locazione per l'alloggio di ERP sito a R.E. in P.za Stranieri n. 12, 4° p., int. 10.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.